

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 55/CGF

(2008/2009)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 28 ottobre 2008, ha adottato le seguenti decisioni:

1° Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr. Gerardo – Presidente; Attolico Avv. Lorenzo, Molinari Dr Lucio – Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

1) RECLAMO, CON PROCEDIMENTO D'URGENZA, DELLA A.C.F. FIORENTINA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE ALBERTO GILARDINO, SEGUITO RISERVATA SEGNALAZIONE DEL PROCURATORE, EX ART. 35, COMMA 1.3 C.G.S., SEGUITO GARA PALERMO/FIORENTINA DEL 26.10.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 107 del 27.10.2008)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.C.F. Fiorentina S.p.A. di Firenze.
Ordina addebitarsi la tassa reclamo non versata.

2° Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr. Gerardo – Presidente; Maiello Dr. Umberto, Molinari Dr Lucio – Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario

2) RECLAMO, CON PROCEDIMENTO D'URGENZA, DELLA S.S. LAZIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE FOGGIA PASQUALE, SEGUITO GARA LAZIO/NAPOLI DEL 26.10.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 107 del 27.10.2008)

La C.G.F. accoglie in parte il reclamo come sopra proposto dalla S.S. Lazio S.p.A. di Roma e, per l'effetto, ridetermina la sanzione inflitta al calciatore Foggia Pasquale in 1 giornata di squalifica e nell'ammenda di €10.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3) RECLAMO, CON PROCEDIMENTO D'URGENZA, DELLA S.S. LAZIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE MAURI STEFANO, SEGUIDO GARA LAZIO/NAPOLI DEL 26.10.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 107 del 27.10.2008)

La C.G.F. accoglie in parte il reclamo come sopra proposto dalla S.S. Lazio S.p.A. di Roma e, per l'effetto, ridetermina la sanzione inflitta al calciatore Mauri Stefano in 1 giornata di squalifica e nell'ammenda di €10.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 28 ottobre 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete